

## **TI\_GERICHTE 34.2001.43 vom 10. Januar 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-01-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_34.2001.43](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2001.43)

FR: TI\_GERICHTE 34.2001.43 du 10 janvier 2002

IT: TI\_GERICHTE 34.2001.43 del 10 gennaio 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 10**

gennaio 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi con redattrice: Francesca Cassina-Barzaghini segretario: Fabio Zocchetti statuendo sulla petizione dell'11 luglio 2001 di Fondaz. Istituto Collettore LPP, 6900 Lugano, contro \_\_\_\_\_, in materia di previdenza professionale ritenuto in fatto \_\_\_\_\_ - che con decisione

#### **E. 11**

ottobre 1996, cresciuta in giudicato, l'Istituto collettore ha affiliato d'ufficio la \_\_\_\_\_ in quanto ha accertato che con effetto dal 31 dicembre 1995 era stato sciolto il precedente contratto di adesione e che vi erano dipendenti sottoposti all'assicurazione obbligatoria LPP (doc. \_); - che in base ai salari notificatigli dal datore di lavoro il fondo di previdenza ha stabilito l'ammontare dei contributi dovuti dal datore di lavoro a favore dei suoi dipendenti per il periodo dal 1. gennaio 1997 al 30 giugno 2000 (doc. \_); - che ripetutamente l'Istituto collettore ha sollecitato il pagamento dei contributi dovuti, l'ultima volta con scritto 1. agosto 2000 relativamente ad un saldo di fr. 144'472.45, oltre a spese di diffida per fr. 100 (doc. \_); - che a seguito del mancato pagamento del dovuto, il 19 settembre 2000 la Fondazione ha fatto spiccare dall'Ufficio esecuzioni di \_\_\_\_\_ il precetto esecutivo no. \_\_\_\_\_ per fr. 144'572.45, pari ai contributi della previdenza professionale dovuti per il periodo dal 1. gennaio 1997 al 30 giugno 2000, oltre a interessi del 5%, a cui ha aggiunto fr. 150 a titolo di spese (cfr. doc. \_); - che l'escussa ha interposto opposizione; - che con petizione 11 luglio 2001 l'Istituto collettore ha chiesto al TCA di condannare la \_\_\_\_\_ al pagamento di fr. 144'722.45, a titolo di contributi della previdenza professionale relativi al periodo dal 1. gennaio 1997 al 30 giugno 2000, oltre a interessi e spese così come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo no. \_\_\_\_\_ dell'Ufficio esecuzioni di \_\_\_\_\_ (I); - che la convenuta non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione di due termini da parte del Vicepresidente del TCA (II,III); considerato in diritto, - che, in ordine, la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio né è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove), di conseguenza il TCA può decidere nella composizione del Giudice unico ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.); - che, nel merito, l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato; - che l'Istituto collettore è un istituto di previdenza obbligato ad

affiliare d'ufficio i datori di lavoro che non adempiono il loro obbligo di aderire ad un istituto di previdenza (art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a LPP; cfr. art. 2 cpv. 1 dell'Ordinanza concernente i diritti dell'istituto collettore in materia di previdenza professionale); - che la citata Ordinanza precisa che il datore di lavoro deve versare all'Istituto collettore i contributi dovuti per l'insieme dei salariati sottoposti alla legge con effetto dal momento in cui avrebbe dovuto essere affiliato ad un istituto di previdenza (art. 3; cfr. anche l'art. 3 delle condizioni di affiliazione); - che l'obbligo contributivo del datore di lavoro, affiliato d'ufficio, non è mai stato contestato e dev'essere ammesso; - che secondo l'art. 66 LPP l'Istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori e che il datore di lavoro è l'unico debitore dei contributi (T. Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32); - che in concreto le modalità di calcolo dei contributi sono previste all'art. 7 del regolamento dell'Istituto collettore contenente le disposizioni generali, che rinvia all'art. VI A del piano di previdenza, in cui vengono definite in dettaglio le percentuali applicabili al salario assicurato (doc. \_); - che per l'art. 7.1.2 delle disposizioni generali " La Fondazione finanzia inoltre i suoi oneri e i suoi obblighi: - con il suo patrimonio e il reddito dello stesso; - con le prestazioni di libero passaggio e i versamenti unici; - con le prestazioni assicurative provenienti dal contratto d'assicurazione; - con le quote di eccedenze provenienti dal contratto d'assicurazione; - dalle sovvenzioni del fondo di garanzia in caso di sfavorevole struttura d'età ai sensi dell'art. 58 LPP; - con gli indennizzi del fondo di garanzia ai sensi dell'art. 56 LPP; - con eventuali capitali di fondazione trasferiti (fondi per le misure speciali, fondi liberi della fondazione ecc.) dalle nuove aziende affiliate; - con elargizioni e donazioni." - che nella specie l'Istituto collettore chiede al TCA di condannare la \_\_\_\_\_ al pagamento dei contributi della previdenza professionale dovuti dal 1. gennaio 1997 al 30 giugno 2000 e delle spese, quantificando l'importo in fr. 144'722.45, oltre agli interessi; - che la richiesta non è stata contestata dalla convenuta, che non è intervenuta in causa, né precedentemente ad essa ha sollevato obiezioni in merito al calcolo dei contributi effettuato dall'attrice; - che il calcolo effettuato dalla Fondazione risulta del resto suffragato dalla necessaria documentazione ed è stato adeguato alle intervenute mutazioni; - che, infatti, le persone assicurate e i salari erogati risultano dai documenti di causa, in particolare dalla documentazione inviata dal datore di lavoro all'Istituto collettore. Il calcolo dei contributi dovuti, rimasti insoluti, si fonda su questi elementi e su quelli ricordati ai paragrafi precedenti (doc. \_); - che in quanto stabilito conformemente alle disposizioni di legge e regolamento, l'importo chiesto con la petizione dev'essere pertanto confermato; - che per quanto riguarda le spese di incasso e di diffida, di complessivi fr. 250 (doc. \_) si rileva che secondo l'articolo 106 CO il debitore è tenuto a risarcire anche il danno patito dal creditore eccedente gli interessi moratori (art. 104 CO), in quanto non provi che non gli incombe alcuna colpa. Nella specie l'art. 6 cpv. 2 delle condizioni di affiliazione stabilisce in particolare che " Costi che derivano da interventi straordinari dovuti a mancanza di collaborazione nell'attuazione dell'assicurazione, mancato pagamento dei contributi, ecc. (v. allegato) sono carico del Datore di lavoro." (doc. \_) L'Istituto collettore ha giustificato le spese addebitate producendo la tariffa denominata "Tariffa dei costi amministrativi", nella quale viene quantificato l'ammontare delle spese addebitabili (doc. \_). In tali circostanze i costi di cui è chiesto il pagamento possono essere riconosciuti, in quanto trattasi di spese di cui all'art. 6 cpv. 2 delle condizioni di affiliazione che vanno poste a carico del datore di lavoro. L'Istituto collettore, tramite l'invio della tariffa applicabile in tali casi, ha inoltre reso

verosimile la loro effettiva entità, in concreto pari a fr. 250 (cfr. DTF 117 II 258); - che l'Istituto postula pure il versamento di interessi di mora; - che poiché la convenuta è palesemente in mora (art. 102 CO; art. 103 CO) con il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la richiesta dev'essere accolta; - che pertanto la convenuta dev'essere condannata a versare fr. fr. 144'722.45 oltre a interessi del 5% dal 14 settembre 2000, data dell'inoltro della domanda d'esecuzione; - che per quel che concerne le spese esecutive relative al precetto di cui è chiesto il rigetto dell'opposizione in questa sede (fr. 200 di spese di precetto e fr. 500 di incasso; doc. \_) non possono invece essere ammesse. Tali spese non sono infatti oggetto della sentenza di rigetto definitivo dell'opposizione, ma seguono le sorti dell'esecuzione in quanto costituiscono un accessorio del credito, e meglio devono essere sopportate dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all'esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144, Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 164, p. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, Berna 1983, p. 106), senza che sia necessaria un'espressa pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 in re R.B.). Né l'amministrazione né il giudice possono quindi porre le spese a carico degli assicurati (SVR 1995 KV Nr. 57 p. 175). - che con la petizione l'attrice chiede anche la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo no. \_\_\_\_\_ emesso dall'Ufficio esecuzione di \_\_\_\_\_; - che secondo la giurisprudenza federale il creditore che "in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (modifica della giurisprudenza)." Così la massima del DTF 107 III 60ss. Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales, Friburgo 1990, p. 241ss (251 e 252); - che la presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, per l'importo di fr. 144'722.45 oltre a interessi del 5% dal

#### **E. 14**

settembre 2000, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione; - che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù dell'articolo 2 del Regolamento provvisorio concernente le controversie in materia di LPP dell'11 luglio 1984, la procedura è di principio gratuita; - che il TFA ha tuttavia stabilito un'eccezione alla gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza (DTF 124 V 285-287; SZS 1998 pag. 64; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T); - che secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerietà è tra l'altro data nel

caso in cui una parte si attiene ad un'opinione palesemente illegale. Al contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287/288; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T). La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d'essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 in re FICLPP contro P Sagl). - che nel caso in esame la convenuta è stata affiliata d'ufficio dalla Fondazione attrice, non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele da quest'ultima, ha interposto opposizione al precetto esecutivo, non è intervenuta in causa (malgrado la fissazione, da parte del vicepresidente del TCA, di due termini per la presentazione della risposta); - che alla luce della suesposta giurisprudenza il comportamento della convenuta va considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura per fr. 800 (cfr. STCA del 28 gennaio 1999 nella causa FICLPP contro P. Sagl);

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.